

N. 00554/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00200/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2014, proposto da:

\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pastore, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Moretta, 7;

**contro**

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

**per l'annullamento**

del decreto prot. n. 2013/6897/Area IV emesso dalla Prefettura di Torino in data 19.11.2013 e notificato in data 27.11.2013, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento prot. n. 503/13 emesso dalla Questura di Torino in data 2.7.2013;

del decreto prot. n. 503/2013 emesso dalla Questura di Torino il 2.7.2013 e notificato il 17.7.2013, con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso notificato il 27 gennaio 2014, \*\*, cittadina nigeriana soggiornante in Italia dal 1996 in forza di regolari titoli di soggiorno di volta in volta rinnovati, ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino, datato 19 novembre 2013, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Torino, in data 2 luglio 2013, anch'esso gravato nel presente giudizio, recante il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il diniego del Questore è stato motivato sulla base dell'assenza di documentata attività lavorativa e requisiti reddituali in capo alla richiedente.

Quest'ultima, avendo reperito dopo il diniego della Questura (nel luglio 2013) una nuova occupazione lavorativa, sulla base di tale sopravvenienza

ha chiesto alla Prefettura, in sede di ricorso gerarchico, il riesame della pratica.

Il ricorso gerarchico è stato anch'esso respinto sul rilievo che il contratto di lavoro allegato risultava tardivo e tale da non inficiare a *posteriori* la legittimità del provvedimento questorile, che non aveva potuto tenerne conto.

2. A sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.

3. Si è costituita l'amministrazione intimata, confutando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a..

5. *Il ricorso è fondato.*

Merita condivisione, in tal senso, il rilievo secondo cui - ferma la connotazione impugnatoria del giudizio amministrativo, che fa sì che la legittimità del provvedimento impugnato debba essere valutata sulla base degli elementi di fatto e di diritto vigenti al momento della sua adozione - nella specifica materia disciplinata dal d.lgs. 286/1998 prevale l'intento legislativo di dare rilievo a particolari fattispecie di sopravvenienze, e ciò in accordo con una linea di evoluzione tendenziale del processo che porta a focalizzarne l'oggetto dall'atto impugnato al rapporto sostanziale posto a base dell'impugnazione stessa.

Per quanto sopra, la questione inerente la valutazione dei presupposti sottoposta all'amministrazione mediante il ricorso gerarchico e nuovamente con il ricorso qui in esame, deve ritenersi ancora aperta e *sub iudicio* e tale, quindi, da richiedere un riesame del provvedimento di rigetto da parte dell'autorità amministrativa competente, ai sensi della disposizione dell'art. 5, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 286

del 1998, la quale prevede l'esame degli elementi sopravvenuti che consentano il rilascio del permesso di soggiorno (Cons. Stato Sez. III, Sent., 16 febbraio 2012, n. 808; Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 1990; id. 5 giugno 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007, 2594).

La prodotta documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa - non presa in considerazione dall'amministrazione - deve quindi essere valutata ai sensi del citato art. 5 co. 5 del T.U. 286/98. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.

La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.**

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)